

14.03.2012

**COOPERATIVE PORTUALI: PER I LAVORATORI PORTUALI SI VERSA SOLO L'INDENNITA' PREVISTA PER IL MANCATO AVVIAMENTO AL LAVORO**

Il Ministero del Lavoro, con la risposta all'interpello n. 6/2012 del 13.0.2012, ritiene possibile affermare che in relazione ai lavoratori temporanei del settore portuale, le cooperative derivanti dalla trasformazione delle compagnie portuali di cui all'art. 21 della legge n. 84/1994, non siano tenute al versamento dei contributi nella misura fissata dall'art. 9 della Legge n. 407/1990 riguardante la cassa integrazione guadagni, ma l'indennità per mancato avviamento al lavoro per effetto dell'articolo 19, comma 12, del dl n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009.

*(Vedi il testo dell'interpello in Banca Dati)*